



Newsletter n. 6

Il Difensore civico e le unioni di fatto:

il caso di un pensionato ultrasettantenne che non riesce a legalizzare l'unione con una donna extracomunitaria

Care/i cittadine/i,

Le "unioni di fatto" di persone sono state oggetto di diversi interventi della Corte Costituzionale in relazione alle cosiddette convivenze "more uxorio".

Recentemente, con la sentenza n. 138 del 13.04.2010 la Corte, dopo il recepimento della Carta di Nizza da parte del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009 in Italia, ha affermato che spetta al Parlamento nell'esercizio della sua piena discrezionalità individuare forme di garanzia e riconoscimento di tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni. La Corte ha affermato, inoltre, con chiarezza la necessità di un riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri, in presenza di unioni di fatto di persone, con riferimento all'articolo 2 della Costituzione. Dovendosi intendere per "formazione sociale", tutelata dall'art. 2, ogni forma di comunità semplice o complessa idonea a consentire o favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione di un modello pluralistico"

D'altronde è sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare le diversità delle scelte operate nel nostro Paese (limitandosi all'area europea si pensi al modello francese dei PACS e ora del riconoscimento dell'unione tra persone dello stesso sesso, o alla legislazione olandese, belga, spagnola o portoghese che contengono analogo riconoscimento).

E' pur vero che lo stesso Presidente della Corte Costituzionale Franco Gallo, in una recente relazione svolta durante l'udienza straordinaria della Corte in presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano in data 14.04.2013, ha affermato la necessità che il Parlamento dia seguito agli inviti della Corte sul punto, introducendo la necessaria normativa al più presto, giacché tali inviti "non rappresentando il mero auspicio di un mutamento legislativo, ma costituiscono l'affermazione resa nell'esercizio tipico delle funzioni della Corte" che, in base alla Costituzione, richiedono l'intervento del legislatore.

Nell'occasione il Presidente Gallo si riferì tenuto alla questione alla legalizzazione delle unioni di fatto e anche alla necessità di cambiare la legge elettorale, (in quanto affetta da palesi vizi di legittimità costituzionale, perché attributiva di premio di maggioranza a prescindere da qualunque soglia).

Care/i cittadine/i,

in questi giorni si è rivolto al mio Ufficio un pensionato piemontese di oltre 70 anni in gravi difficoltà economiche e di salute, titolare di una pensione di 651 euro mensili con cui non riesce a raggiungere la terza settimana e bisognoso di assistenza.

Il pensionato ha lamentato l'impossibilità di essere raggiunto stabilmente in Italia da una signora di nazionalità russa che egli frequenta da circa 17 anni e con cui ha intrattenuto una relazione affettiva e un comune percorso anche in termini di mutua assistenza, come pure è suo desiderio. Ma alla signora russa non è dato di poter vivere stabilmente con il pensionato come pure parrebbe suo desiderio, giacché come scrive la Questura al Difensore civico, puntualmente intervenuto, il D.Lgs. 30/2007 all'art. 2 "attribuisce lo status di familiare al partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello stato membro ospitante"

Tuttavia, in Italia non vi è alcuna equiparazione delle unioni di fatto al matrimonio e nemmeno è disciplinata giuridicamente, attraverso la previsione di precisi diritti e doveri del convivente la stessa unione di fatto.

Il pensionato che ha manifestato di essere precipitato in una grave crisi depressiva dopo la comunicazione della Questura, ineccepibile in base alla legge vigente non può legalizzare l'unione affettiva con la signora russa che potrà unicamente fruire di soggiorni turistici in Italia.

Al Difensore civico non resta che denunciare, come già il Presidente della Corte costituzionale, la situazione che necessita di urgenti interventi normativi che riconoscano i diritti delle persone, nel rispetto dell'articolo 2 della Costituzione.

SalutandoVi cordialmente, Vi do appuntamento alla prossima newsletter, restando a Vostra disposizione

Avv. Antonio Caputo